



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
i) Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N.32
Del 26.05.2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore 15:05 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. Giulio Girdali con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- che ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D. Lgs., le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

PRESO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:

“... Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera è trasmessa al tesoriere.” ...;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede

all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, il Responsabile del servizio Finanziario, in collaborazione con i Responsabili di Area, ha provveduto al riaccertamento dell'entrate e degli impegni di spesa, in conformità ai nuovi principi contabili (D.Lgs. 118/2011), dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi precedenti da iscrivere nel Rendiconto anno 2020 e nel conto del bilancio dell'esercizio 2020, le cui risultanze sono evidenziate nei prospetti di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

ATTESO che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle risultanze di dette operazioni di riaccertamento, è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e alla conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate e non esigibili alla data del 31.12.2019, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, (fondo pluriennale vincolato);

DATO ATTO che:

- il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;
- è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023, con deliberazione di C.C. n.8 del 30.03.2021;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso;

ACQUISITO l'allegato parere dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 2020, degli accertamenti e

degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2020, di cui alle allegate tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernenti i seguenti elenchi:

- allegato A) residui attivi da cancellare (12.763,70) e da mantenere (201.569,57) nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;
- allegato B) residui passivi da cancellare (42.580,85) e da mantenere (340.078,65) nel conto del bilancio dell'esercizio 2020;
- allegato C) degli accertamenti e degli impegni da re-imputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2020 (accertamenti e impegni con esigibilità differita);

3. Di dare atto che, sulla scorta delle risultanze del riaccertamento gli stanziamenti definitivi del FPV al 31.12.2020, da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, sono i seguenti:

PARTE CORRENTE	2021	2022	2023
Residui passivi			
Residui attivi			
Differenza = F.P.V.			
PARTE IN C/CAPITALE			
Residui passivi	184.150,00	9.000,00	
Residui attivi	66.150,00	9.000,00	
Differenza = F.P.V.	118.000,00	==	

4. Di apportare, conseguentemente, alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio 2021-2023, esercizio 2020 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) nonché al bilancio 2021-2023, come risulta dai seguenti allegati, le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV):

- Allegato D - Variazione del bilancio di previsione 2021-2023

3. DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio finanziario di provvedere agli atti necessari e conseguenti al presente deliberato;

4. DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4^a del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
